



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle Regioni a Statuto ordinario e degli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio"

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Repertorio atti n. 91/20 del 21 luglio 2016

CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 21 luglio 2016:

VISTO l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede che, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che, alla predetta data, già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

VISTO lo stesso comma 947 il quale prevede che, per l'esercizio delle predette funzioni, è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, tra gli Enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento;

VISTA la nota n. 40/GAB del 7 luglio 2016 con la quale il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie ha fatto pervenire lo schema di decreto recante: "Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle Regioni a Statuto ordinario e degli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio", ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), provvedimento che, in pari data, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 luglio 2016 nel corso della quale i rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie hanno illustrato lo schema di decreto in esame;

CONSIDERATO che, in quella sede:

- i rappresentanti delle Regioni hanno preso atto del contenuto del provvedimento, con riferimento in particolare sul criterio adottato di riparto del contributo basato sulla sola suddivisione del numero degli alunni piuttosto che sulla spesa storica, riservandosi un ulteriore approfondimento tenuto conto di alcune specifiche situazioni esistenti in alcune Regioni;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

inoltre, con riferimento alla esclusione dal riparto delle Regioni a Statuto speciale, i rappresentanti della Regione Sardegna hanno rappresentato di non condividere detta esclusione, riservandosi di far pervenire le proprie valutazioni al riguardo;

- i rappresentanti dell'UPI hanno sostenuto che il criterio imprescindibile deve essere quello della spesa già sostenuta ritenendo insufficiente il criterio basato sul solo numero degli alunni disabili presenti nelle scuole superiori; hanno proposto quindi, anche al fine di evitare squilibri nel finanziamento tra un anno e un altro, l'applicazione del criterio del 50% da attribuire al numero degli alunni disabili e 50% alla spesa storica, chiedendo, inoltre, di inserire i dati relativi ad alcune province istituite più recentemente (Barletta - Trani - Andria, Fermo e Monza);
- i rappresentanti dell'ANCI hanno chiesto taluni chiarimenti, mettendo in evidenza la necessità di specificare nel testo che i destinatari delle risorse siano anche i Comuni che, in talune realtà regionali, hanno svolto effettivamente le funzioni in questione;

CONSIDERATO che, quindi, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 20 luglio 2016 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno comunicato che, nella riunione congiunta delle competenti Commissioni regionali, non era stata raggiunta una valutazione unitaria, segnalando le diverse posizioni registrate (mantenimento dell'attuale formulazione o applicazione dei criteri del numero degli alunni e della spesa con diverse percentuali: 50%-50% e 70% -30%);
- i rappresentanti dell'UPI hanno ribadito la proposta già formulata nella precedente riunione del 13 luglio 2016;
- i rappresentanti dell'ANCI hanno ipotizzato di utilizzare il criterio di riparto basato sul 40% del numero degli alunni con disabilità e sul 60% della spesa storica, inserendo una clausola di salvaguardia entro il 20% con la quale viene contenuta l'eventuale variazione negativa rispetto la spesa storica media e proponendo alcune modifiche ai commi 1 e 2 volte a chiarire che le somme ricevute sono corrisposte agli Enti che hanno effettivamente svolto il servizio;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nell'evidenziare che il dato relativo al numero degli alunni è certificato dal Ministero dell'istruzione e della ricerca, mentre il dato relativo alla spesa storica risulta dalle dichiarazioni degli Enti interessati, hanno preso atto che, dal punto di vista tecnico, non sussistono le condizioni per giungere all'intesa, rinviando alle sede politica le determinazioni al riguardo;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno comunicato che, ad eccezione della Regione Campania, è stata condivisa la proposta di prevedere, ai fini del riparto in esame, l'utilizzazione del criterio sia degli alunni che della spesa storica in una percentuale del 70%-30% o altra da condividere in questa sede;
- l'ANCI ha consegnato un documento (All.A) contenente osservazioni e talune proposte di modifica del provvedimento in esame;
- l'UPI ha evidenziato la necessità di fare riferimento anche alla spesa storica nella ripartizione delle risorse;

CONSIDERATO che, a seguito della discussione, le Regioni (ad eccezione della Campania), l'ANCI e l'UPI hanno manifestato la loro disponibilità ad un riparto che preveda il criterio del 60% degli alunni disabili ed il 40% della spesa storica;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di potere accogliere la proposta formulata dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATO che le Regioni hanno comunicato di non potere esprimere avviso favorevole all'intesa, tenuto conto della posizione contraria della Regione Campania;


RILEVATO che, pertanto, non si sono create le condizioni di assenso previste ai fini del perfezionamento dell'intesa;

SANCISCE MANCATA INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle Regioni a Statuto ordinario e degli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio", trasmesso, con nota n. 40/GAB del 7 luglio 2016, dal Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, nei termini di cui in premessa.


Il Segretario
Antonio Naddo




Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

10



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Schema di decreto legislativo

**Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle
Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano
le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio**

Conferenza Unificata

Roma, 21 luglio 2016

2

Art. 1

Al comma 1 dopo le parole "*lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" aggiungere la seguente frase: "*In presenza di accordi locali che prevedano, ferma restando l'attribuzione delle funzioni alle Province e alle Città metropolitane, l'effettivo svolgimento dei servizi di cui trattasi da parte di altri enti territoriali, le Province e le Città metropolitane stesse provvederanno a corrispondere agli altri enti interessati le somme ricevute*".

Al comma 2 sostituire le parole "*i servizi*" con le parole "*le funzioni*"

Al comma 2 sostituire le parole "*siano svolte*" con le parole "*siano attribuite*"

Al comma 2 sostituire le parole "*è attribuita alla Regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati*" con le parole "*comunque erogata a favore delle Regioni che provvederanno al riparto tra gli enti cui la legge regionale ha attribuito le funzioni di cui al comma 1)*"

Motivazione

Il dispositivo della bozza di decreto pare non tener conto delle diverse realtà nelle quali i Comuni effettuano, per conto delle Province (spesso tramite accordi convenzionali), i servizi di cui trattasi.

Si devono, infatti, tenere ben distinte le situazioni nelle quali, per legge regionale, la *funzione* dei servizi di supporto è stata attribuita ai Comuni, dalle situazioni nelle quali, ferma restando l'attribuzione della *funzione* a Province e Città metropolitane, vi sono accordi e disposizioni in base ai quali il *servizio* è svolto dai Comuni però, in questo caso, a nome e per conto delle amministrazioni provinciali e metropolitane.

Ne consegue che i due commi potrebbero essere così riformulati:

1. Il contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle Province e alle Città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In presenza di accordi locali che prevedano, ferma restando l'attribuzione delle funzioni alle Province e alle Città metropolitane, l'effettivo svolgimento dei servizi di cui trattasi da parte di altri enti territoriali, le Province e le Città metropolitane stesse provvederanno a corrispondere agli altri enti interessati le somme ricevute.

Tale contributo è ripartito in misura proporzionale alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori, presenti in ciascuna Provincia, nell'anno scolastico 2014/2015.

2. Qualora *le funzioni* di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano *attribuite* a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, a soggetti diversi dalle Province e dalle Città metropolitane, la quota del contributo è *comunque erogata a favore delle Regioni che provvederanno al riparto tra gli enti cui la legge regionale ha attribuito le funzioni di cui al comma 1).*

Osservazioni sul riparto del fondo

Il riparto avviene riproporzionando il fondo disponibile:

- per il 60% sulla base della spesa storica media 2012-2014 dichiarata da ciascun ente
- per il 40% sulla base del numero di studenti disabili riscontrati negli istituti scolastici di ciascuna Provincia e Città metropolitana dalle statistiche del MIUR.

Al riparto così ottenuto si applica una clausola di salvaguardia in base alla quale l'eventuale variazione negativa delle risorse assegnate deve essere contenuta entro il -20% rispetto alla rispettiva spesa storica media.

Al fine di contenere gli effetti negativi del riparto, si richiama l'attenzione circa la necessità di un'integrazione dei dati relativi alle situazioni in cui la spesa storica risulti oltremodo contenuta o assente (Toscana, Emilia-Romagna e Umbria). Nel caso in cui gli enti interessati non fossero in grado di fornire tali informazioni, potrebbero essere utilizzati dati di carattere nazionale relativi alla spesa per servizi simili, eventualmente rapportata al numero degli alunni presenti sul territorio.

